



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 136/19

Lussemburgo, 7 novembre 2019

Sentenza nella causa T-48/17
Alliance for Direct Democracy in Europe (ADDE) / Parlamento

La decisione del Parlamento europeo relativa al finanziamento del partito ADDE nel 2015 è annullata per mancanza d'imparzialità

Per contro, il Parlamento era legittimato a richiedere una garanzia bancaria e a limitare il prefinanziamento per l'esercizio finanziario del 2017

Nel dicembre 2014 l'Alliance for Direct Democracy in Europe (l'«ADDE»), partito politico a livello europeo dominato dall'UK Independence Party (UKIP), è stato oggetto di una decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento che gli ha concesso una sovvenzione massima di EUR 1 241 725 per l'esercizio finanziario del 2015.

Successivamente, sono stati effettuati alcuni controlli e una relazione di revisione esterna è giunta alla conclusione che determinate spese erano inammissibili per l'esercizio finanziario 2015. Nel novembre 2016 il Parlamento ha quindi dichiarato inammissibile la somma di EUR 500 615,55 e ha chiesto all'ADDE di rimborsare la somma di EUR 172 654,92.

Nel dicembre 2016 l'ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di adottare una decisione con cui ha concesso una sovvenzione massima di EUR 1 102 642,71 all'ADDE per l'esercizio finanziario 2017. L'ufficio di presidenza del Parlamento ha precisato che il prefinanziamento sarebbe stato limitato al 33 % dell'importo massimo della sovvenzione, dietro presentazione di una garanzia bancaria in considerazione della rimessa in discussione della solidità finanziaria dell'ADDE in mancanza di risorse proprie.

L'ADDE ha adito il Tribunale con una domanda di annullamento delle due decisioni di novembre e dicembre 2016 riguardanti gli esercizi finanziari del 2015 e del 2017.

Secondo l'ADDE, la decisione relativa all'esercizio finanziario 2015 non sarebbe né equa né imparziale a motivo della composizione dell'ufficio di presidenza del Parlamento. In particolare, l'ADDE sostiene che tale ufficio di presidenza non comprende neanche un rappresentante dei partiti cosiddetti «euroscettici» e non sarebbe in grado di garantire un controllo imparziale e oggettivo dei fondi assegnati ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche ad essi collegate. Inoltre, secondo l'ADDE, un membro dell'ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe rilasciato pubblicamente talune dichiarazioni, prima della riunione che ha portato all'adozione della decisione impugnata relativa all'esercizio finanziario 2015, che evidenziavano la sua ostilità e la sua mancanza d'imparzialità nei suoi confronti.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale rileva che il membro dell'ufficio di presidenza del Parlamento in questione ha rilasciato dichiarazioni che, dal punto di vista di un osservatore esterno, consentivano di ritenere che tale membro avesse anticipato il giudizio sulla questione prima dell'adozione della decisione impugnata relativa all'esercizio finanziario 2015. Inoltre, tale membro, insieme con un altro, era responsabile, all'interno dell'ufficio di presidenza, della gestione dei fascicoli relativi al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. Il Tribunale constata, poi, che, **in considerazione del contenuto categorico e inequivocabile delle dichiarazioni, formulate prima dell'adozione della decisione impugnata relativa all'esercizio finanziario del 2015, le apparenze di imparzialità sono state seriamente compromesse.**

Il Tribunale sottolinea che il Parlamento deve offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio riguardante l'imparzialità dei suoi membri quando prendono decisioni di natura amministrativa, il che implica che **i membri devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche relative alla buona o cattiva gestione, da parte dei partiti politici a livello europeo, dei fondi concessi quando i fascicoli sono in corso di esame.**

Il Tribunale esamina, poi, la questione dell'inammissibilità di determinate spese connesse al finanziamento di taluni sondaggi nel Regno Unito.

Il Tribunale ricorda, da un lato, che i fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti nazionali o di candidati nazionali e, dall'altro, che i fondi provenienti dall'Unione europea non devono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie.

Il Tribunale rileva che il sondaggio di cui trattasi è stato fatto in Belgio, in Francia, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia e nel Regno Unito, su un campione di circa 1 000 persone in ciascuno Stato. I quesiti, che erano gli stessi in tutti e sette gli Stati membri, riguardavano, in particolare, l'appartenenza di tali Stati membri all'Unione, il voto dei partecipanti in occasione di un eventuale referendum sull'appartenenza all'Unione e la riforma delle condizioni di appartenenza all'Unione. Il Tribunale constata poi che **soltanto la parte del sondaggio relativa al Regno Unito è interessata dal divieto di finanziamento delle campagne referendarie.** Pertanto, il Tribunale considera che la dichiarazione di inammissibilità della totalità delle spese del sondaggio non era giustificata.

In considerazione dei requisiti di imparzialità e delle caratteristiche del sondaggio di cui trattasi, il Tribunale annulla la decisione del Parlamento relativa all'esercizio finanziario del 2015.

Secondo l'ADDE, la decisione relativa all'esercizio finanziario del 2017 viola il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento per quanto riguarda la limitazione del prefinanziamento al 33 % dell'importo totale della sovvenzione unitamente al requisito della garanzia bancaria.

Il Tribunale ricorda che **il Parlamento ha la facoltà, da un lato, di esigere la costituzione di una garanzia bancaria e, dall'altro, di limitare l'importo del prefinanziamento al fine di limitare il rischio finanziario per l'Unione connesso al versamento dei fondi.**

Il Tribunale constata che misure alternative non avrebbero consentito di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione allo stesso modo delle misure adottate dal Parlamento. Infatti, la risoluzione della sovvenzione qualora il beneficiario sia dichiarato fallito o sia oggetto di una procedura di liquidazione non consente di garantire che il Parlamento possa eventualmente recuperare i fondi esborsati. Lo stesso vale per la mera limitazione del prefinanziamento al 33% dell'importo della sovvenzione senza obbligo di garanzia bancaria, che non può garantire l'eventuale recupero dei fondi esborsati dal Parlamento. Pertanto, in considerazione del margine di discrezionalità del Parlamento nel determinare le misure appropriate e necessarie per proteggere l'Unione da un rischio finanziario, il Tribunale conclude per l'insussistenza della violazione del principio di proporzionalità.

Il Tribunale conclude, altresì, per l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento poiché l'ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato allo stesso tempo misure analoghe di riduzione del rischio finanziario per quanto riguarda sette beneficiari, tra cui l'ADDE. Inoltre, sebbene il Parlamento abbia considerato di chiedere a taluni beneficiari delle misure per migliorare la loro situazione finanziaria, tale possibilità è stata considerata per tutti i beneficiari e non vi sono indicazioni secondo cui il Parlamento avrebbe offerto effettivamente tale possibilità ad alcuni beneficiari, ma non all'ADDE.

Il Tribunale respinge, quindi, la domanda di annullamento della decisione relativa all'esercizio finanziario del 2017.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106